



Studio Associato di Consulenza Aziendale

Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto

Dott.ssa Monica Lacedelli

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 8 gennaio 2013

Spettabili
Clienti dello
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Oggetto: dal 1° Gennaio 2013 nuovo metodo di numerazione delle fatture.

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che nell'ambito delle numerose novità introdotte dalla Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24.12.2012), per la trattazione della quale in maniera dettagliata La rimandiamo alla nostra prossima circolare, sono state inserite alcune disposizioni a seguito dell'adeguamento della normativa iva nazionale alla Direttiva Comunitaria in materia di fatturazione.

In particolare **dall'1.1.2013** la nuova normativa dispone che il numero progressivo deve identificare la fattura **in modo univoco**; non è più prevista la numerazione progressiva per anno solare, ovvero che la numerazione delle fatture riparta ogni anno dal numero 1.

L'identificazione univoca impedisce a due fatture, seppur emesse in due anni diversi, di avere lo stesso numero.

Si pone la questione di come numerare le fatture che verranno emesse nei prossimi giorni; in attesa degli auspicabili chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, della quale Le daremo conto, si possono individuare due possibili soluzioni:

- **proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012** (ovvero se l'ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 500 la prima del 2013 sarà la n. 501);
- **iniziare dal 2013 una numerazione progressiva con a fianco l'indicazione dell'anno di emissione**, così la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013 (oppure invertendo la n. 2013/1), la seconda il n. 2/2013 e così via, quest'ultima soluzione, a nostro avviso appare migliore della precedente, così facendo infatti nessuna fattura avrà la medesima numerazione.

Nel caso di registri Iva sezionali le soluzioni sopra indicate dovranno essere adattate con l'aggiunta della lettera che identifica il sezionale, per esempio:

- n. 501/A, n. 201/B, in caso di prosecuzione nel 2013 con la numerazione del 2012;
- n. 1/2013/A e n. 1/2013/B, in caso di inizio dal 2013 con una numerazione progressiva con a fianco l'indicazione dell'anno di emissione.

Per effetto delle modifiche introdotte, il nuovo art. 21 del DPR 633/72 dispone che le fatture emesse dal 1° gennaio 2013 dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) *data di emissione;*
- b) *numero progressivo che la identifichi **in modo univoco**;*
- c) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;*
- d) *numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;*
- e) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;*
- f) *numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo in altro stato membro dell'Ue, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;*
- g) *natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;*
- h) *corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, primo comma, n. 2;*
- i) *corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;*
- l) *aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;*
- m) *data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;*
- n) *annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.*

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto - Lacedelli

